

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 59 del 07/06/2011 - rif. Fasc. 1100/2010

Deliberazione n. 59 del 07/06/2011 - rif. Fasc. 1100/2010 d.lgs 163/06 Articoli 130 - Codici 130.1

La consegna dei lavori è di esclusiva competenza della Direzione dei lavori. L'AVCP, nella determinazione n. 2/2005, ha affermato che "Le stazioni appaltanti potranno far ricorso alla procedura di consegna dei lavori in via d'urgenza soltanto in presenza di entrambe le condizioni sottoelencate: 1) a seguito di aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva stipulazione od approvazione del contratto; 2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza. L'urgenza in quanto circostanza speciale ed eccezionale che rende indilazionabile l'inizio dell'esecuzione dei lavori programmati deve: 1) scaturire da cause imprevedute ed imprevedibili, "ancorate cioè a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l'evento" (determinazione n. 9 del 2003); cioè avere carattere cogente, vale a dire essere tale da "obbligare" l'amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori; avere, altresì, carattere obiettivo, non deve cioè essere originata da comportamenti omissivi o negligenti da parte dell'amministrazione. Conseguentemente non integrano gli estremi della urgenza di cui all'art. 129 del DPR 554/99 quelle circostanze che: 1) derivano da eventi prevedibili; 2) sono in grado di sopportare senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico i tempi richiesti per la stipulazione o l'approvazione del contratto; 3) sono dirette a sopperire a negligenze proprie dell'amministrazione, quali ad esempio l'osservanza di un termine ormai prossimo alla scadenza ed imposto a pena di revoca del relativo finanziamento, ovvero una carenza organizzativa, che rende eccessivamente lunghi i tempi per la stipulazione del contratto."

Deliberazione n. 59 del 07/06/2011 - rif. Fasc. 1100/2010 d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.3

Non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 109 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., la stipulazione del contratto d'appalto oltre i termini ivi stabiliti, ovvero sessanta giorni dall'aggiudicazione, nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso, e trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario. Contrasta con la normativa l'operato della stazione appaltante che addiende alla stipula del contratto dopo sette mesi dall'aggiudicazione definitiva, senza fornire alcuna giustificazione in merito a detto ritardo.

Deliberazione n. 59 del 07/06/2011 - rif. Fasc. 1100/2010 d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

La compilazione e la stesura di una perizia di variante, ai sensi dell'art.134 co. 3 del DPR 554/99, è di esclusiva competenza del D.L. e comunque lo stesso deve essere sentito in merito; infatti, il successivo art. 135 prevede che "qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto il D.L., sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla SA". L'art. 132 co. 3 del D.Lgs 163/2006 prevede contestualmente che l'importo posto a variante rientri entro il 5% dei lavori appaltati, ma anche che la variante non comporti modifiche sostanziali e che risulti motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili.